

Deliberazione 27 aprile 2010 – VIS 26/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Autogas Riviera S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 57/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 76/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 77/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, VIS 9/10.

Fatto

1. Con *mail* 4 febbraio 2009 Autogas Riviera S.r.l. (di seguito: Autogas o società) ha comunicato agli Uffici dell'Autorità che nella "configurazione" strutturale dei propri impianti "non risulta[va] la rete canalizzata del Comune di Pornassio (IM), acquisita in data 28 gennaio 2008 dalla società Supergaz S.r.l.", assumendo tuttavia di aver segnalato tale acquisizione "in occasione della trasmissione dei dati relativi ad altre due acquisizioni (rete Soldano e rete Perinaldo), queste ultime correttamente inserite nella configurazione".
2. Con *mail* 6 febbraio (prot. Autorità 5854) gli Uffici dell'Autorità hanno invitato Autogas "a fornire copia dell'avvenuta spedizione della comunicazione con la quale veniva segnalata l'acquisizione della rete canalizzata del Comune di Pornassio".

3. Con *mail* 11 febbraio 2009 (prot. Autorità 6808) e con nota 12 febbraio 2009 (prot. Autorità 7468) Autogas ha ribadito agli Uffici dell’Autorità: a) di aver acquisito da Supergaz S.r.l. il ramo d’azienda relativo all’attività di fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) nella Provincia di Imperia e, in particolare, di esserle subentrata nella gestione del servizio nel Comune di Pornassio; b) di aver già segnalato tale acquisizione in occasione di una “raccolta dati” da parte degli Uffici dell’Autorità, “senza però riuscire nell’inserimento del dato”; c) di non disporre di documentazione atta a dimostrare la segnalazione.
4. Gli Uffici dell’Autorità hanno verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di fornitura di GPL nel Comune di Pornassio in capo ad Autogas.
5. Con deliberazione VIS 76/09 l’Autorità ha avviato, nei confronti di Autogas, un procedimento sanzionatorio per mancata presentazione di proposte tariffarie e per mancata comunicazione di dati e informazioni relativi alla società di cui all’articolo 12, commi 1 e 8, della deliberazione n. 173/04, al punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e all’articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08.
6. Con deliberazione VIS 9/10, che ha concluso il procedimento avviato con deliberazione VIS 57/09, l’Autorità ha determinato, per quel che qui rileva, le condizioni economiche di fornitura di GPL nel Comune di Pornassio a partire dall’1 febbraio 2008.
7. Con nota 22 febbraio 2010 (prot. 8519) il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
8. Con nota 15 marzo 2010 (prot. Autorità 011175) la società, nell’espone sintetiche considerazioni difensive, ha ammesso la trasgressione degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità, sia pure evidenziandone il carattere “derivato” dalla analoga violazione commessa, in precedenza, da Supergaz S.r.l.

Valutazione giuridica

9. L’articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impone agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL di comunicare all’Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle società e alle località servite.
10. L’articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, il punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e l’articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08 prevedono per gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL di sottoporre, anche nel periodo che qui rileva (28 gennaio - 30 settembre 2008 e anno termico 2008/2009), proposte tariffarie per la preventiva approvazione dell’Autorità.
11. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto a quanto prescritto dalle suddette disposizioni. Identico è l’accertamento cui è pervenuta l’Autorità con deliberazione VIS 9/10: Autogas non ha comunicato all’Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l’avvio della gestione del servizio di fornitura di GPL nel Comune di Pornassio, in violazione dell’articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04; ha inoltre applicato, nel periodo 28 gennaio - 30 settembre 2008 e nell’anno termico 2008/2009, condizioni economiche senza averne verificato la preventiva approvazione da parte dell’Autorità, in violazione dell’articolo 12,

comma 1, della deliberazione n. 173/04, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08. E' peraltro la stessa Autogas ad ammettere le violazioni, nella citata nota 15 marzo 2010 (prot. Autorità 011175).

12. Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 10 conduce ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio: determinazione d'ufficio avvenuta, nella specie, con deliberazione VIS 9/10. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con deliberazione VIS 76/09 relativa all'omessa presentazione di proposte tariffarie di cui al precedente punto 10.
13. Per quel che riguarda, invece, la violazione dell'obbligo informativo di cui all'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04, se è vero che il precedente gestore, Supergaz S.r.l., avrebbe dovuto comunicare all'Autorità, fin dal 2004, l'attivazione della fornitura di GPL nel Comune di Pornassio (tanto che per l'accertamento di tale inadempimento è stato avviato un distinto procedimento con deliberazione VIS 77/09), è però altrettanto vero che Autogas avrebbe dovuto comunicare, entro trenta giorni dal subentro a Supergaz S.r.l. (28 gennaio 2008), l'avvio della gestione del servizio di fornitura di GPL nel Comune di Pornassio. Ciò che la società non ha fatto violando le richiamate norme.
14. Sussiste invece la violazione delle norme di cui al precedente punto 9.

Quantificazione della sanzione

15. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
16. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
17. La disposizione riportata nel precedente punto 9, in tema di obblighi informativi, è stata violata attraverso una condotta omissiva protrattasi dal febbraio 2008 al febbraio 2009.
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Autogas ha disatteso una disposizione preordinata ad attivare flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorarne l'attività: la società si è venuta a trovare nell'illecita situazione di svolgere il servizio nel Comune di Pornassio senza applicare la regolazione dell'Autorità relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina

- unbundling*), sottraendosi per di più ai controlli che l'Autorità effettua per verificare il rispetto della suddetta regolazione.
19. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione territoriale (il solo Comune di Pornassio) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti (circa 150).
 20. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
 21. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di positiva considerazione è la circostanza che sia stata la stessa società a rappresentare all'Autorità la violazione, ponendo nel contempo fine alla stessa.
 22. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non è stato possibile acquisire il valore del fatturato rilevante della società, non avendo quest'ultima fornito elementi al riguardo in adempimento delle previsioni *unbundling*.
 23. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 17 a 22 conducono a determinare la sanzione, per la violazione dell'obbligo informativo di cui al precedente punto 9, nella misura di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), pari al minimo edittale applicabile *ratione temporis*

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Autogas Riviera S.r.l., dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04;
2. è irrogata ad Autogas Riviera S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non sussistono le violazioni dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, del punto 1 della deliberazione ARG/gas 128/08 e dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione ARG/gas 159/08;
4. si ordina ad Autogas Riviera S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina ad Autogas Riviera S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Autogas Riviera S.r.l., con sede legale in Via San Giusto n. 6,

21100 Varese, e via Regione Licheo snc 1, 18018 Taggia (IM), pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia al Comune di Pornassio, via Roma n. 24, 18024 Pornassio (IM), in persona del Sindaco *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis